



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino
Servizio Ambiente e Territorio



ORGANO TECNICO COMUNALE

VARIANTE PARZIALE N. 24 AL PRGC VIGENTE,
AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I.

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
2° SEDUTA DEL 04/09/2019

Articolo 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativo Allegato I – Variante parziale n. 24 al Piano Regolatore vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

VISTI

- I disposti della L.R. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., dettante "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", che ha disciplinato puntualmente le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) a cui sottoporre i progetti delle opere ricomprese nei suoi allegati A) e B) e che ha altresì sancito all'art. 20 l'obbligo di sottoporre la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione e programmazione e delle loro varianti sostanziali ad un'analisi di compatibilità ambientale;
- i disposti di cui alla parte seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 come variato dal D. Lgs. 16/01/2008, n. 4, dettante "*Norme in materia ambientale*" che ha disciplinato le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A./I.P.P.C.);
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: "*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*";
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: "*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*".
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 29/02/2016, n. 25-2977 avente ad oggetto: "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*".

Inoltre:

- Preso atto dell'art. 17 commi 8 e 9 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03.05.2010 è stato istituito l'Organo Tecnico ex art. 7 LR 40/98 per l'espletamento delle procedure di VIA e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla VAS;
- Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 120 del 04/08/2017 ad oggetto: "art. 17, comma 12 PRGC. Indirizzo", l'Amministrazione ha formulato, al Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio, l'indirizzo di avviare, con sollecitudine, previo incarico a professionista esterno (in ragione dell'accertata impossibilità di preparare la proposta in



proprio), il procedimento di modifica del Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio n. 1083 del 29/12/2017 è stato affidato, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 04/08/2017, l'incarico professionale all'arch. Enrico BONIFETTO, con studio in Via Brugnone n. 12 – Torino, per la redazione della modifica al P.R.G.C., ai sensi dell'art.17, commi 5 e 12 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il tutto secondo le modalità e la tempistica del contratto di servizio, approvato con la stessa determinazione;
- Preso atto dell'indirizzo della Giunta Comunale del 18/03/2019 con il quale si richiedeva al Servizio Ambiente e Territorio, in via d'urgenza, di avviare una Variante parziale ex art. 17 comma 5, L.R. n. 56/77 e s.m.i..
- Considerato che l'arch. Enrico BONIFETTO si è avvalso di propri consulenti al fine della stesura della Variante parziale n. 24; in particolare per la redazione della relazione tecnica per verifica di assoggettabilità alla VAS, la verifica di compatibilità acustica e la relazione geologico - tecnica, per la successiva stesura della Variante parziale n. 24 al P.R.G.C., ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. rispettivamente l'Arch. Marco Bosio, l'Arch. Haddad Wajdy e il dr. Geol. Maurizio Canepa;

PREMESSO CHE

- **L'Autorità proponente** è identificata nell'Amministrazione comunale che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano ed ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n. 25-2977/2016;
 - **L'Autorità competente** per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione comunale cui compete l'approvazione del piano e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998;
 - il Comune di Volpiano si è dotato di **Organo Tecnico Comunale** istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 03.05.2010 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98;
 - il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS costituisce lo screening per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – VAS della Variante parziale n. 24 al PRGC vigente del Comune di Volpiano.
 - Il Progetto Preliminare della Variante n. 24 al PRGC, in fase controdeduzioni, si compone dei seguenti elaborati, ora redatti in bozza e così costituiti:
 - Relazione Illustrativa – Modifiche cartografiche e normative;
 - Controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto preliminare;
 - Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS;
 - Relazione geologico tecnica;
 - Relazione di verifica di compatibilità acustica;
- Oltreché composto dai testi coordinati sulla variante strutturale n. 22 al PRGC vigente con:
- Tabelle di sintesi;
 - Norme di attuazione;
 - Tav 3.1 (Nord) Assetto Urbanistico del Territorio comunale in scala 1:5.000;
 - Tav 3.2 (Sud) Assetto Urbanistico del Territorio comunale in scala 1:5.000;
 - Tav 4.1 Centro storico ed Aree di contorno in scala 1:1.000;
 - Tav 4.2 (lato sinistro) Assetto Urbanistico del Centro Abitato in scala 1:2.000;
 - Tav 4.2 (lato destro) Assetto Urbanistico del Centro Abitato in scala 1:2.000;
 - Tav 4.3 Nuclei rurali in scala 1:2.000;
 - Tav 2.1 (Nord) Viabilità e vincoli in scala 1:5.000;
 - Tav 2.2 (Sud) Viabilità e vincoli in scala 1:5.000.



Pertanto, in data odierna, **si è convocata la seconda riunione dell'Organo Tecnico** di questa Amministrazione finalizzata, alla luce della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e s.m.i, al fine di **valutare i contributi pervenuti ed emettere il provvedimento di verifica, come previsto dalla normativa vigente.**

All'incontro hanno partecipato i seguenti soggetti:

Ente/Servizio	Nominativo
Comune di Volpiano – Presidente Organo Tecnico- Servizio Ambiente e Territorio – Responsabile del procedimento urbanistico	<i>VERONESE Arch. Monica</i>
Comune di Volpiano – Responsabile procedimento VAS – Servizio Ambiente e Territorio – Segretario verbalizzante	<i>BERTELLE Arch. Alessandra</i>
Comune di Volpiano – Referente del Servizio LL.PP e Patrimonio	<i>MAGGIULLI Arch. Gaetano</i>
Comune di Volpiano – Referente del Servizio LL.PP e Patrimonio	<i>SCALISE Geom. Mirella</i>
Progettista del Progetto preliminare della Variante Parziale n. 24 al PRGC.	<i>BONIFETTO Arch. Enrico</i>

In apertura dei lavori della Conferenza l'Arch. Monica VERONESE e l'Arch. Enrico BONIFETTO, la prima in qualità di Responsabile del procedimento urbanistico ed il secondo in qualità di Progettista della **VARIANTE PARZIALE N. 24 AL PRGC**, illustrano i contenuti tecnici della Variante stessa.

Si è rammentato che:

- in data 06/05/2019 - prot. n. 10011 è stato consegnato il **documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS**, a cura dell'Architetto Marco Bosio;
- la relazione costituiva documento di screening per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – VAS della Variante parziale n. 24 al PRGC vigente del Comune di Volpiano;
- che la Variante parziale n. 24 comprende due interventi, diversamente dislocati all'interno del territorio comunale, meglio precisati nella relazione di verifica di assoggettabilità;
- in data 06/05/2019, è stata convocata la prima riunione dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata, alla luce della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e s.m.i, **ad individuare i soggetti con competenze ambientali da consultare per l'emissione del provvedimento di verifica assoggettando ovvero escludendo la variante urbanistica in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come previsto dal citato art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;**

Dato atto che si è provveduto a pubblicare apposito Avviso di Avvio del procedimento, in data 24/06/2019, di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione in materia di VAS della Variante parziale n. 24 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al PRGC vigente, mediante pubblicazione su:

- *Sito web comunale.*



Visto il verbale, in data 06/05/2019, della suddetta Conferenza di Servizi, dal quale si rileva che **gli Enti convocati risultavano:**

- *CITTA' METROPOLITANA - Valutazione Impatto Ambientale - C.so Inghilterra n. 7 -10138 - TORINO*
- *ARPA - Via Pio II n. 9 - 10135 - TORINO*
- *SMAT - Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 - TORINO*
- *ASL TO4 - Via Po 11 - 10034 - CHIVASSO.*

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- In data 18/07/2019 - prot. 15815 il parere da parte dell'ARPA (Dott. Carlo Bussi);
 - In data 22/07/2019 prot. 16101 il parere da parte della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
- Rilevato che l' "**Unità speciale VAS, VIA, AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino**, non ha ritenuto esprimere parere in merito ai contenuti della Verifica di assoggettabilità, ed il Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana, oltre ad affermare che la Variante 24 non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, citando l'Allegato 1 lettera j.1 della DGR 29/02/2016 n.25-2977 autorizza la prosecuzione dell'iter senza condizioni, escludendo di fatto la Variante dal procedimento di Vas;
- Rilevato che per l'Arpa, non ritiene possibile esprimersi sull' esclusione della Variante Parziale n. 24 dalla fase di valutazione, senza addurre particolari motivazioni, proponendo comunque alcune specifiche mitigazioni o compensazioni;

Valutata la tipologia ed i contenuti della Variante parziale n. 24 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al PRGC vigente;

Pertanto tutto ciò considerato, l'Organo Tecnico Comunale procede alla determinazione del provvedimento di competenza di seguito definito;

Tutto ciò considerato;

DETERMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

A seguito delle considerazioni emerse durante l'incontro e preso atto dei pareri pervenuti dagli Enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati e dei contenuti del verbale della Conferenza di servizi, **l'Organo Tecnico Comunale determina:**

- **Di escludere**, ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 24 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al PRGC vigente, **dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, poiché alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, evidenziate anche con il supporto del contributo dei citati Enti **non si ritiene che le previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento;**
- **Di recepire alcuni dei contributi dell'ARPA**, così come suggeriti nella seduta della presente Conferenza di Servizi, in merito alle aree TN1 nelle Norme di Attuazione della del Progetto Definitivo della Variante n. 24 in fase di predisposizione.

In particolare:

Per l'**invarianza idraulica** si chiede di prevedere per area TN1:

- a disposizioni tese a ridurre l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione) e l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di



passaggio.

- all'effettuazione della raccolta separata delle acque pluviali provenienti dalle coperture del fabbricato per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, acque per WC) ed allo stesso tempo una "laminazione" degli eventi piovosi più intensi. A tal proposito si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere proposti nell'elaborato DS6 del PTCP2 al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo).

In merito alle **risorse energetiche** si chiede di prevedere per l'area TN1:

- all'impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare, per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;
- all'utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni;
- alla razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne;

Nelle **fasi di cantiere** dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti:

- sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti;
- sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione, dovuti ad esplosioni o sversamenti di natura accidentale.

Relativamente alla realizzazione di tutte **aree verdi** previste, si richiede di utilizzare vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione", e negli elenchi recentemente aggiornati con il DGR 27/05/2019 n.24-9076.

Mentre per quanto riguarda i contributi relativi al **consumo di suolo dell'area TN1** indicati dall'Arpa si ritiene che, avendo il Comune già individuato con la Variante strutturale n. 23 al PRGC (in salvaguardia) **un'area di compensazione definita "SV26a"** (a sud del cimitero) maggiore di quanto necessario per gli interventi previsti nella Variante stessa, la **compensazione monetaria** di cui al punto 6 – Compensazioni del Documento tecnico di verifica di Assoggettabilità venga calcolata su una superficie complessiva di 324,00 mq (140,00 mq per la rotonda e 184,00 mq per il parcheggio) anziché di 140 mq previsti in progetto preliminare.

Per quanto riguarda invece i contributi relativi al **consumo di suolo dell'ex area IR33** indicati dall'Arpa si ritiene che essendo la medesima attualmente un deposito di ghiaia e materiali edili di proprietà del Comune ad uso del Servizio LL.PP. e patrimonio non sia opportuno prevedere aree di compensazione.





Si informa inoltre che occorrerà:

- procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 30 giorni all'Albo pretorio e sul sito web comunale.
- trasmettere il presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale consultati;
- informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;

Al termine dei lavori il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo tecnico.



Volpiano, 04 settembre 2019

Ente/Servizio	Nominativo
Comune di Volpiano – Presidente Organo Tecnico- Servizio Ambiente e Territorio – Responsabile del procedimento urbanistico	Firmato VERONESE Arch. Monica 
Comune di Volpiano – Responsabile procedimento VAS – Servizio Ambiente e Territorio – Segretario verbalizzante	Firmato BERTELLE Arch. Alessandra 
Comune di Volpiano – Referente del Servizio LL.PP e Patrimonio	Firmato MAGGIULLI Arch. Gaetano 
Comune di Volpiano – Referente del Servizio LL.PP e Patrimonio	Firmato SCALISE Geom. Mirella 
Progettista della Variante Parziale n. 24 al PRGC.	Firmato BONIFETTO Arch. Enrico 



Protocollo - Comune di Volpiano

Da: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Inviato: giovedì 18 luglio 2019 12:14
A: protocollo@pec.comune.volpiano.to.it
Oggetto: Protocollo n. 00064654/2019 del 18/07/2019 Codice Ente: arlpa_to Codice Aoo: ARPA
Allegati: prot 2019_64654 Volpiano_VAS assoggettabilita_variante parziale 24_lettera.pdf; prot 2019_64654 Volpiano_VAS assoggettabilita_variante parziale 24_parere.pdf; segnatura.xml

Variante parziale n°24 al P.R.G.C. di Volpiano – Fase di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.

Parere tecnico

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni:

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale;
- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato).

COMUNE DI VOLPIANO	
UFFICIO PROTOCOLLO	
PROT.	15815
Arr. il	18 LUG. 2019
UFF. DESTINATARI	Alcub F. Samoloco / Pisotto
Tit. _	Classe

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

VARIANTE PARZIALE n°24 al P.R.G.C.
(art.17 comma 5 L.R. 56/77)

Comune di VOLPIANO

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
FASE di Verifica di Assoggettabilità
 Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

CODICE DOCUMENTO: F06_2019_01801_001

Redazione	Funzione: Tecnico SS Attività di Produzione	Data: 11/07/2019	Firma: <i>Bruna Buttiglione</i>
	Nome: Bruna Buttiglione		
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile SS Attività di Produzione	Firmato digitalmente da: Carlo Paolo Bussi Motivo: Responsabile S.S. F06.02 Luogo: Torino Data: 18/07/2019 11:01:17	
	Nome: Carlo Bussi		

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Struttura Semplice Attività di Produzione

Tel 0111968351 - fax 01119681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica riguardante la Variante parziale n°24 al P.R.G.C. del comune di Volpiano.

L'analisi della relazione tecnica è stata condotta utilizzando come riferimento i criteri riportati nell'allegato I, Parte Seconda, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

Nell'ambito della fase di consultazione, questa Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Descrizione della Variante

La proposta della Variante parziale al P.R.G.C. coinvolge due aree che si collocano, rispetto all'abitato capoluogo, nei seguenti due quadranti: uno a sud-ovest, con l'area denominata TN1 e altro a sud-est, con l'area denominata IR 33. Entrambi sono ubicati ai limiti del concentrico urbano.

Il lotto TN1 ospita attualmente un'attività commerciale (costituita dall'edificio del supermercato Lidl) e con questa Variante né viene proposto l'ampliamento. Esso occupa un'area delimitata, a nord da Via Leini, ad ovest da Viale Partigiani e sugli altri due confini da lotti residenziali.

Il lotto IR 33 si affaccia, a ovest su Via Venezia, a nord su un'area a destinazione produttiva, ed infine ad est e a sud è contiguo con terreni a destinazione agricola.

Si riportano in seguito le descrizioni più dettagliate delle due modifiche previste dalla Variante parziale, che prevedono:

- la riclassificazione di un'area, che da destinazione ad "Area Produttiva di riordino – **IR 33**" (di proprietà comunale) diventa a "spazi per attrezzature ed impianti di interesse generale (AG)".

La variazione comporta, dunque, la modifica della destinazione d'uso di 9.200 m² di superficie territoriale, al fine di poter utilizzare tale area come deposito di attrezzature, materiali e mezzi a supporto del magazzino comunale;

- per l'**area TN1** è previsto un modesto incremento della superficie coperta dell'edificio (pari a 350 m²) della destinazione commerciale esistente ed una modifica della destinazione urbanistica di modeste porzioni dell'area, tutte necessarie al ridisegno della viabilità e alla creazione della nuova rotonda. Si riportano in modo dettagliato le modifiche previste e che sono le seguenti:

- lo spigolo nord-ovest del parcheggio, che da area TN1 sarà destinata a viabilità;
- lo spigolo nord-est del lotto adiacente viale Partigiani, che da EP – *Aree di protezione degli insediamenti* sarà destinata a viabilità;

queste due modifiche coinvolgono una superficie complessiva di circa 140 m²;

- la ridefinizione delle aree S *Spazi pubblici*, relative alle banchine stradali di viale Partigiani;
- la modifica parziale della localizzazione delle aree a parcheggio e delle complementari aree verdi;

tali modifiche comporteranno la riduzione di aree verdi di circa 184 m².

Complessivamente sarà amplificata la superficie territoriale relativa alle attività produttive - terziarie dell'ex P.E.C., da un'area di 10.960 m² a 12.340 m² (+ 1.380 m²), che ingloberà anche una nuova viabilità in progetto.

In questo modo si avrà un miglioramento e la messa in sicurezza, sia veicolare sia ciclopedonale, dell'intersezione viaria tra l'asse di collegamento tra Volpiano e Leini e la viabilità locale, che consentirà anche l'accesso all'area TN1. Questo miglioramento avverrà con la realizzazione di una rotonda ed adeguate vie di accesso ed uscita, con contestuale ampliamento dell'edificio che permetterà la realizzazione di locali e servizi a disposizione del personale e la razionalizzazione delle aree esterne già urbanizzate.

Osservazioni tecniche

Dall'analisi territoriale effettuata da questa Agenzia sulle due aree previste dalla Variante, non si riscontrano interferenze tra le stesse e le aree protette regionali, dei S.I.C., Z.P.S. (Rete Natura 2000), della rete ecologica locale e di aree con vincoli paesaggistici.

Non si riscontrano criticità dal punto di vista della compatibilità acustica.

Per quanto riguarda, invece, la compatibilità con la componente radiativa, si evidenzia che la fascia di rispetto dell'elettrodotto aereo (definita secondo quanto previsto dal DPCM 08/07/2003 e dal DPCM 29/05/2008), posto lungo l'asse longitudinale di Viale Partigiani, non interseca il fabbricato e neanche il previsto ampliamento, ma solamente le aree a parcheggio e di conseguenza non vi sono vincoli per l'esposizione, dato che non si tratta di aree di possibile permanenza prolungata.

Si riporta, inoltre, il parere favorevole rilasciato dalla ditta TERNA RETE ITALIA S.P.A. – Unita impianti Pont Sant Martin, che recita così: *“l'intervento risulta compatibile con il preesistente elettrodotto, a condizione che la realizzazione avvenga conformemente al progetto a noi consegnato”*.

Per quanto riguarda, invece, le reti tecnologiche si chiede di verificare che siano tutte adeguatamente dimensionate e siano compatibili con le modifiche proposte.

Si evidenzia che l'area IR 33 ricade nella zona di osservazione, di attività classificate come a rischio di incidente rilevante – RIR, in tale aree sono previste guardiane e depositi: si chiede di tener conto di quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 105/2015 e s.m.i.).

Per quanto concerne gli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici, vengono riportate le seguenti considerazioni sulle due aree in variante espresse nel Documento tecnico.

Area TN1

*La zona di intervento è stata parzialmente interessata da fenomeni di esondazione. Il settore che, sulla base della cartografia citata, è stato coinvolto dalla propagazione delle acque di esondazione è quello posto in vicinanza di via Leini. Nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico l'area ricade **parzialmente in classe di pericolosità IIa** (porzione interessata dalla propagazione dei deflussi nel corso dell'evento del 1994) e **parte in classe I**.*

Gli interventi edilizi andranno corredati da una relazione geologico-tecnica, redatta ai sensi del DM 17/01/2018, che verifichi le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, le situazioni di ristagno idrico superficiale, il rischio derivante da eventi alluvionali e l'interferenza delle opere sulle eventuali acque di laminazione. Si dovrà inoltre precisare la regimazione e lo smaltimento delle acque provenienti da pluviali e da aree impermeabilizzate. Particolare importanza dovrà essere posta nella progettazione della nuova viabilità, corredata da interventi di regimazione delle acque che

consentano nel modo più efficace l'allontanamento delle acque provenienti da eventuali esondazioni, oltre che quelle meteoriche.

Area IR 33

La zona di intervento è stata interessata da fenomeni di allagamento. L'area ricade **in classe di pericolosità IIa** (porzione interessata dalla propagazione dei deflussi nel corso dell'evento del 1994).

Gli interventi edilizi andranno corredati da una relazione geologico-tecnica, redatta ai sensi del DM 17/01/2018, che verifichi le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, le situazioni di ristagno idrico superficiale, il rischio derivante da eventi alluvionali e l'interferenza delle opere sulle eventuali acque di laminazione. Si dovrà inoltre precisare la regimazione e lo smaltimento delle acque provenienti da pluviali e da aree impermeabilizzate.

In merito a tali aspetti si evidenzia inoltre che dai dati in possesso dell'Agenzia, consultabili sul Geoportale Arpa, risulta che nelle aree coinvolte in Variante la soggiacenza si attesta sui 0-5 m e pertanto si reputa opportuno inserire nelle Norme di Attuazione prescrizioni che considerino queste problematiche e che siano anche volte al contenimento dell'uso delle risorse, garantendo quindi che gli interventi siano aderenti ai principi dello sviluppo sostenibile.

Per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica garantendo anche l'invarianza idraulica degli interventi, come indicato dal PTCP₂, si chiede di prevedere:

- disposizioni tese a ridurre l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione) e l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio.
- l'effettuazione della raccolta separata delle acque pluviali provenienti dalle coperture del fabbricato per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, acque per WC) ed allo stesso tempo una "laminazione" degli eventi piovosi più intensi. A tal proposito si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere proposti nell'elaborato DS6 del PTCP² al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo).

In merito alle risorse energetiche si suggerisce di prevedere:

- l'impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare, per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;
- l'utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni;
- la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne;

Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti:

- sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti;
- sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione, dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale.

Relativamente alla realizzazione di tutte aree verdi previste, si raccomanda di utilizzare vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100 - *Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*, e negli elenchi recentemente aggiornati con il DGR 27/05/2019 n.24-9076.

Per quanto riguarda gli impatti conseguenti la realizzazione della Variante, l'Agenzia scrivente ritiene che siano significativi quelli a carico della componente suolo, in quanto sono coinvolte aree aventi complessivamente una discreta estensione, classificate in Classe III come capacità di uso del suolo ed attualmente variamente utilizzate.

L'impatto è da ritenersi significativo in quanto la risorsa suolo¹ non è rinnovabile e il suo consumo quindi non può essere reputato trascurabile.

Sono da ritenersi interventi che "consumano suolo", tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione², con conseguente aumento dell'artificializzazione³ di tale componente.

Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici⁴: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, mentre nelle aree "disturbate" tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.

¹ Il suolo deve essere considerato una risorsa non rinnovabile e come tale, a fronte di un suo consumo, deve essere rigenerato: deve essere infatti mantenuto costante lo stock della risorsa per non pregiudicare "la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" (cfr. *Our common future, Rapporto Brundtland, WCED, 1987*).

Gli impatti sulla componente suolo sono imputabili non solo all'impermeabilizzazione ma sono anche conseguenti al degrado della risorsa nell'area limitrofa alla zona impermeabilizzata. Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, nelle aree "disturbate" tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.

² Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. si ha consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".

Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:

- Edifici, capannoni
- Strade asfaltate o sterrate
- Aree estrattive, discariche, cantieri
- Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta
- Serre e altre coperture permanenti
- Aree e campi sportivi impermeabili
- Ferrovie e altre infrastrutture
- Pannelli fotovoltaici

³Per I.S.P.R.A, Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si parla di consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale". Si ha una superficie "artificiale" quando il suolo viene compattato, asportato, impermeabilizzato.

⁴ Un suolo in condizioni naturali insieme all'intera biosfera, fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento (cfr. *Millennium Ecosystem Assessment, 2005*) ossia:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.);
- servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);

I.S.P.R.A. a tal proposito individua come area disturbata, un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate, in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. *Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015, Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*).

Si elencano le aree ove si ritiene che, con attuazione dalla Variante, la risorsa suolo possa essere consumata:

- area Tn 1: per complessivi 140 m², che sarà utilizzata per la realizzazione della rotonda; parte di quest'area è agricola ed in parte è a verde. Per questa area è prevista una compensazione monetaria;
- area Tn 1: complessivamente circa 184 m² ove attualmente sono presenti aree verdi. Tale superficie verrà modificata per permettere la realizzazione della nuova viabilità. In questo caso la compensazione proposta è costituita dalla costruzione di parcheggi in autobloccanti inerbiti al fine di bilanciare la permeabilità;
- l'area IR 33 con una superficie di circa 9.200 m², per parti che attualmente sono ancora "funzionanti", cioè ove è presente vegetazione, anche se questa non è di pregio.

Per una corretta valutazione degli impatti, si ritiene necessario tenere in considerazione anche le condizioni ambientali dello "stato di fatto" e trattandosi di un'area che non è stata ancora oggetto di urbanizzazione, non ci si può limitare a fare un raffronto tra gli impatti conseguenti alle previsioni urbanistiche del P.R.G.C. vigente con quelli conseguenti alla variante in esame.

L'area **IR33**, oggetto di variante, anche se è stata già "prenotata" con destinazione produttiva, di fatto non è stata ancora totalmente utilizzata ed è ancora in parte vegetata; di conseguenza gli impatti delle previsioni urbanistiche sulla componente suolo devono essere ritenuti significativi.

Le compensazioni richieste in questo caso devono essere omologhe, ossia devono essere in grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse. A rigore, sono da ritenersi interventi compensativi⁵ solo quelli che migliorano le condizioni di degrado del suolo, ad esempio il recupero di un'area già compromessa dall'edificazione o un'area degradata dal punto di vista della funzionalità ecologica, in modo che vi sia un bilancio tra le funzioni perse nelle aree impattate e quelle riacquistate nelle aree recuperate.

Per quanto attiene la "compensazione monetaria", presentata a pag. 96 del Documento tecnico, l'Agenzia scrivente precisa che non entra nel merito della valutazione economica, ma chiede che l'impatto/effetto conseguente alla realizzazione della viabilità venga compensato solo con adeguate opere di rigenerazione del suolo con la finalità di recuperare i servizi ecosistemici persi.

Si sottolinea inoltre che vi è una perdita dalla risorsa suolo anche per quanto riguarda la superficie di 184 m² attualmente utilizzata ad aree verdi e non si può considerare omologa la compensazione proposta, cioè la realizzazione di parcheggi in autobloccanti inerbiti che sicuramente bilanciano la permeabilità persa, ma consumano comunque la risorsa suolo e non la compensano.

-
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale).

⁵ Si ritiene possano essere ritenuti interventi compensativi, anche se di minima entità poiché possono contribuire al miglioramento di uno dei numerosi Servizi Ecosistemici del suolo (biodiversità) anche gli interventi di contenimento/eradiazione delle specie esotiche invasive.

Lo stesso dicasi per il recupero di terreno fertile proveniente da un'area edificabile, asportato e destinato al recupero agricolo produttivo in altre aree di pari o superiore estensione territoriale che si trovino in una Classe di Capacità d'uso non buona in quanto si agisce sul miglioramento della produttività agricola anche se non si recuperano altre funzioni ecosistemiche fornite dal suolo.

Si evidenzia infine che il Documento tecnico è carente di informazioni sull'utilizzo specifico della area IR33 e questo non consente una valutazione relativamente alla significatività degli effetti conseguenti alla sua attuazione. Non vi è indicato quanta superficie effettivamente sarà utilizzata per i fini previsti dalla variante, né quanta superficie dell'area potrebbe essere impermeabilizzata. Non è specificato inoltre se saranno previste superfici coperte e dove saranno eventualmente posizionate e se andranno ad interferire con la parte vegetata dell'area.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, considerate le caratteristiche ambientali dell'area interessata e l'occorrenza di impatti significativi e considerata la mancanza della valutazione relativamente alla significatività degli effetti conseguenti alla sua attuazione sull'area IR 33, fermo restando la competenza comunale in materia di assoggettabilità, si ritiene che non sia possibile esprimersi sull'esclusione della Variante Parziale n.24 dalla fase di valutazione.

prot. n° 64654

Torino, il 18/07/2019

FASCICOLO B.B2.04 – F06_2019_01801/ARPA

PRATICA F06_2019_01801

INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
Comune di VOLPIANO
Servizio Ambiente e Territorio
Piazza Vittorio Emanuele II°, 12
10088 VOLPIANO (TO)
PEC: protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

Riferimento: Vs. prot. n°13447 del 19/06/2019 - Prot. Arpa n°55702 del 21/06/2019

**OGGETTO: Variante parziale n°24 al P.R.G.C. di Volpiano – Fase di Verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs.152/2006
e s.m.i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.**

Parere tecnico

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità in oggetto, si trasmette in allegato il parere tecnico richiesto e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della struttura semplice
Attività di Produzione

Firmato digitalmente da: Carlo Paolo Bussi
Motivo: Responsabile S.S. F06.02
Luogo: Torino
Data: 18/07/2019 11:01:45

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi – Dr.ssa Bruna Buttiglione
tel. - 011/19680470
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it

Allegato: Parere tecnico

Prot. n. 00063592/2019
Strutt. - UA2 -

COMUNE DI VOLPIANO
UFFICIO PROTOCOLLO
PROT. 16101
Arr. il 22 LUG. 2019
Uff. DESTINATARI Arch. P. / Segretario
Tit. Sindaco / Eletto
Classe Sindaco / Eletto
Torino, 22/07/2019

Al Signor Sindaco
Comune di
VOLPIANO
protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

Oggetto : **TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 24 AL P.R.G.C. VIGENTE.**
(Pratica n.VP_020/2019)

Si trasmette, in allegato, copia del Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 285 - 7416/2019 del 22 luglio 2019 di compatibilità con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2).

Si ricorda, ai sensi dei *commi 17, 17bis e 17ter dell'articolo 15* della L.R. n. 56/77, la deliberazione di approvazione e gli elaborati del Piano Regolatore Generale aggiornati, dovranno essere pubblicati sul BUR ed inviati alla Città Metropolitana e alla Regione, pena l'inefficacia della Variante.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(Arch. Beatrice PAGLIERO)
(F.to in originale)

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. **285**-7416/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI VOLPIANO - VARIANTE
PARZIALE N. 24 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILI-
TÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Volpiano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

-è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-29336 del 14/02/2000, successivamente adeguato al P.A.I. con Variante Strutturale n. 6 approvata con D.G.R. n. 9-3974 del 28 settembre 2006 ed al R.I.R. con la Variante Strutturale n. 22 con D.C.C. n. 9 del 4 aprile 2016;

- ha approvato sedici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla ex L.R. n. 41/1997;
- ha approvato una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. n. 3/2013;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 20 maggio 2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 19/06/2019 con nota prot. n. 13435 (PEC ns. prot. 53597/2019 stessa data), inviato successivamente (con nota prot. n. 13435 del 19/06/2019 primo invio e prot. n. 13669 del 21/06/2019 secondo invio - PEC ns. prot. n. 54649 e n. 54653 del 21/06/2019) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. 020/2019)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti nel 1981, 12.536 abitanti nel 1991, 12.997 abitanti nel 2001 e 14.998 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale pari a circa 3.246 ettari, di cui 2.868 ettari di pianura e 378 ettari di collina, dei quali 3.035 ettari (93,5% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, 193 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e circa 18 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 292 ettari coperti da boschi (circa il 9% della superficie comunale). Circa il 57% della superficie comunale, pari a 1.860 ettari appartiene alla II Classe della *Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli*;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "**AMT NORD**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale denominato "**AMT-N.E.**", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (articoli 21 e 22 delle N.d.A.); è individuato all'articolo 23 delle citate Norme tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: il Comune è attraversato da infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale e precisamente dai seguenti tratti di Autostrade *A4 Torino-Milano* e *A5 Torino-Aosta*; dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Superiore*, n. 17 di *Leini*, n. 220 di *Brandizzo*, n. 3 della *Cebrosa*, n. 39 di *Rivarossa*, n. 40 di *San Giusto* e n. 460 del *Gran Paradiso*;
- è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;

- è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: dalla tratta *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuorgnè-Pont*, dalla T.A.V. *Torino-Novara-Milano* e dalla *Torino-Vercelli-Novara-Milano*;
- è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con le linee: *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
- è attraversato da 1,6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso delle seguenti acque pubbliche: *Torrente Bendola e Banna, Torrente Malone, Torrente Ritano; Rio della Vauda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonett*;

preso atto che il Comune di Volpiano è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed alla disciplina in materia di *industrie a rischio di incidente rilevante* (R.I.R.);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto il Comune di Volpiano a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20 maggio 2019, di adozione del Progetto Preliminare della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente del Comune di Volpiano adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è stata avviata al fine di ovviare a due esigenze specifiche manifestatesi dopo l'approvazione da parte del Comune di Volpiano della Variante Parziale n. 21 e posteriormente all'adozione del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 23, come di seguito riportate:

A1) il miglioramento e la messa in sicurezza, sia veicolare che ciclopedonale, dell'intersezione viaria tra l'asse di collegamento tra Volpiano e Leini e la viabilità locale, che consente anche l'accesso all'area TN1/Lidl (*realizzazione di rotatoria e vie di accesso*) e contestuale ampliamento dell'edificio esistente, per migliorarne l'offerta merceologica, i locali e i servizi a disposizione del personale e l'utilizzo delle aree esterne già urbanizzate. La variazione comporta l'ampliamento della superficie territoriale relativa alle attività *produttive - terziarie* da mq. 10.960 a mq. 12.340 (pari + mq. 1.380), inglobando in essa anche la nuova viabilità in progetto, a carico degli operatori privati già operanti nell'area;

A2) la riclassificazione dell'area *produttiva di riordino* IR 33, di proprietà comunale (mq. 9.200) a spazi per *attrezzature ed impianti di interesse generale* (AG), finalizzata a realizzare una zona per il deposito delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi a supporto dell'attività del magazzino comunale.

Le modifiche apportate dalla presente Variante risultano compatibili e complementari con le destinazioni d'uso esistenti e rispettano i parametri previsti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77;

La documentazione di Variante contiene, altresì, le verifiche delle proposte con il Piano di Zonizzazione Acustica, con le condizioni di rischio idrogeologico delle aree interessate (Classe I[^] e II[^]) e con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 e con i Piani sovraordinati di competenza regionale (PTR e PPR).

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Volpiano n. 29 del 20 maggio 2019

di adozione della Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** l'elencazione completa delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- **non contiene** "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; dati peraltro presenti nella "Relazione Illustrativa";

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la Variante è accompagnata dal "Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.", trasmesso, contestualmente alla documentazione di Variante, ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e pertanto anche alla Città Metropolitana, ai sensi dell'Allegato 1 lett. j.1. della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).";

dato atto che, l' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA), non ha ritenuto esprimere parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità; opera, pertanto, quanto previsto dal citato Allegato 1, lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, "... In caso di silenzio l'iter procede ...";

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla L. 56/2014 è **compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, art. 1 della citata Legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 2 agosto 2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell’articolo 48 dello Statuto Metropolitan;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitan che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitan in tema di giusto procedimento;

visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;


DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente del Comune di Volpiano, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 20 maggio 2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. **che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. è formulato il seguente rilievo formale:
<<il settimo comma dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. prevede quanto segue: " ...la deliberazione di adozione della variante parziale **contiene** ... **un prospetto numerico** dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali complessivamente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga."
Si invita, l'Amministrazione Comunale a recepire quanto precede nell'**atto amministrativo di approvazione** della Variante stessa; il citato prospetto è peraltro presente tra i contenuti della "Relazione Illustrativa";
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Volpiano, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22 LUG. 2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Risorse umane, comunicazione istituzionale,
patrimonio, affari e servizi generali, sistema informativo
e provveditorato, protezione civile, pianificazione
territoriale e difesa del suolo, assistenza Enti locali,
partecipate.

(Marco Marocco)



Protocollo - Comune di Volpiano

Da: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Inviato: lunedì 22 luglio 2019 14:26
A: protocollo@pec.comune.volpiano.to.it
Oggetto: Protocollo n. 00063592/2019 del 22/07/2019 Codice Ente: cmto Codice Aoo: cmto
Allegati: nota_trasm.pdf; decreto_285_7416_2019.pdf; segnatura.xml

TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 24 AL P.R.G.C. VIGENTE.
(Pratica n.VP_020/2019)

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni:

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale;
- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato).